



Ludwig

pertanto l'ente mutuatario ha chiesto all'INA di voler addivenire alla rescissione del citato contratto di mutuo, prestando il proprio consenso per la cancellazione della relativa ipoteca di garanzia. L'Ina non ha effettuato alcun versamento, a qualsiasi titolo, in dipendenza del mutuo di L. 2.000.000 di cui trattasi e l'ente mutuatario, a sua volta, non ha mai corrisposto le rate di ammortamento dovute all'Ina medesimo per detto mutuo; per la rescissione del contratto non è quindi necessario procedere ad alcuna sistemazione contabile.

La rescissione del suddetto contratto di mutuo è già stata approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ina con delibera formale in data 29 giugno 1949, autorizzante la stipulazione dell'atto e l'esecuzione delle relative formalità ipotecarie. All'atto da stipularsi con l'Istituto Case Popolari di Pescara occorre peraltro allegare, in copia, la delibera formale del Consiglio di amministrazione dell'Ina ed è pertanto necessario - tenuto conto dell'intervenuta decadenza del precedente Consiglio - che l'attuale Consiglio di amministrazione proceda all'adozione di una nuova deliberazione formale, ad evitare una possibile nullazione, da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti, per l'esecuzione delle formalità conseguenti all'atto di rescissione.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione di approvare il testo della seguente deliberazione